



# Comune di Montalbano Elicona

Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME)

Part. IVA 00339970832 - tel. +39.0941679012

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 18 DEL 29/06/2020**

**ESTRATTO**

pag. 1 di 2

<b>OGGETTO</b>	Ordinanza n. 18 del 29.06.2020 - Animali infetti
<b>ELEMENTI ESSENZIALI</b>	<p>ORDINA Al Signor F.lli Calco' S. Semplice responsabile aziendale</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Il sequestro di tutto l'allevamento;</li><li>2) I bovini riscontrati infetti di Brucellosi e identificati nel mod. 2/33 notificato dal Servizio Veterinario all'interessato, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del Sig. F.lli Calco' Società Semplice e debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente;</li><li>3) Gli animali di cui al punto 2 devono essere macellati entro 15 GIORNI dalla data di notifica del mod. 2/33 da parte del servizio veterinario, così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a chiusura focolaio;</li><li>4) I feti, i capi nati morti, i capi morti di Brucellosi dopo la nascita e le placente devono essere immediatamente ed accuratamente distrutti ai sensi DPR 320/54 e successive modifiche, a meno che non siano destinate ad esami di laboratorio;</li><li>5) Il latte proveniente dalle bovine infette può essere impiegato come alimento per animali dallo stesso allevamento unicamente dopo idoneo trattamento termico;</li><li>6) Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71°C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente;</li><li>7) Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi DPR 320/54;</li><li>8) Il letame deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali dello stesso allevamento e cosparso di disinfettante o ricoperto da uno strato di letame o terra non infetta e così conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le ortocolture. Analoga disinfezione deve essere praticata nei confronti delle urine e dei liquami, nonchè ripetutamente nei locali di ricovero;</li><li>9) Il fieno, lo strame o qualsiasi materia o sostanza venuta a contatto con animali infetti o le placente debbono essere distrutte, bruciate o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto</li></ol>



# Comune di Montalbano Elicona

Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME)

Part. IVA 00339970832 - tel. +39.0941679012

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 18 DEL 29/06/2020**

### ESTRATTO

pag. 2 di 2

disinfettante ai sensi DPR 320/54 e successive modificazioni;  
10) Deve essere dato immediato avviso al servizio veterinario dell'A.S.P. di Messina - Distretto di Barcellona P.G. di ogni nuovo caso di malattia e di mortalità o di macellazione di urgenza;  
11) Divieto di fare coprire le bovine dell'allevamento da tori di allevamento sani o di pubbliche stazioni di monta, facendo ricorso preferibilmente alla fecondazione artificiale;  
12) Il detentore è incaricato dell'adempimento delle norme di cui sopra;  
Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello (D.P.R. 320/54).  
Il Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Messina - Distretto di Barcellona P.G. VV.UU., VV.SS. e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.